



# CITTA' DI BARI

## MUNICIPIO II

**SESSIONE ORDINARIA**

**SEDUTA DI I<sup>A</sup> CONVOCAZIONE**

**DELIBERAZIONE N. 2021/00017 DEL 11/05/2021**

**OGGETTO : PROPOSTA DI MODIFICA DEL VIGENTE REGOLAMENTO SU  
OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO (APPROVATO CON DCC N. 51/2011).  
RICHIESTA PARERE, EX. ART 55 DEL REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO  
AMMINISTRATIVO ISTITUTIVO DEI MUNICIPI.**

L'anno duemilaventuno il giorno 11 del mese di maggio, alle ore 11:00 ,con continuazione nei locali del Municipio, regolarmente convocato, si è riunito in seduta pubblica

**IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO**

All'inizio della trattazione dell'argomento specificato in oggetto, sono presenti:

**IL PRESIDENTE**

**SMALDONE AVV. GIOVANNI LUCIO**

**I CONSIGLIERI**

N	COGNOME E NOME	Pres
1	ABBATESCIANNI Alessandra	SI
2	AMBRUOSI Virginia	SI

N	COGNOME E NOME	Pres
12	PATRUNO Sig. Carlo	SI
13	PUTIGNANO Sig. Giovanni	NO

3	BATTISTA Loredana	SI	14	RELLA Sig. Giuseppe	NO
4	BONDANESE Giuseppe	SI	15	RUGGIERO Sig. Pierpaolo	SI
5	COLAPIETRO Sig. Matteo	SI	16	SALEMMI Sig.ra Giovanna	NO
6	DAMIANI Sig. Nicola	SI	17	SANTERAMO Vito	SI
7	DI PANTALEO Sig. Davide	SI	18	SCANNICCHIO Saverio	NO
8	FIORENTINI Emanuela	SI	19	SCHIRONE Sig. Luigi	SI
9	LISCO Sig. Giacinto	SI	20	TRAVERSA Sig. Giuseppe	SI
10	LOSITO Sig. Riccardo	SI			
11	MONCADA Vincenzo	SI			

Assiste alla seduta, con funzioni di Segretario, il Dirigente Umberto Ravallese .

Totale presenti: n. 16 su n. 20 consiglieri assegnati

Assenti : Giovanni Putignano Giuseppe Rella Giovanna Salemmi Saverio Scannicchio



**OGGETTO: PROPOSTA DI MODIFICA DEL VIGENTE REGOLAMENTO RELATIVO ALLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO (APPROVATO CON DCC N. 51/2011). RICHIESTA PARERE, EX. ART 55 DEL REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTIVO DEI MUNICIPI.**

Il Presidente del Municipio 2, Avv. Giovanni Lucio Smaldone, sulla base dell'istruttoria condotta dalla Direzione del Municipio 2, riferisce:

**PREMESSO** che:

- con nota prot. n. 94546 del 14.04.2021, la Ripartizione Sviluppo Economico ha richiesto, ai sensi dell'art. 55 – comma 1 – lett. d) del vigente Regolamento sul Decentramento amministrativo istitutivo dei Municipi, l'espressione del parere obbligatorio avente ad oggetto la proposta di modifica del vigente regolamento delle occupazioni di suolo pubblico, approvato con D.C.C. n. 51/2011;
- la Ripartizione Sviluppo Economico ha altresì inviato copia della relativa proposta di deliberazione, n. 2021/263/00007, da sottoporre al Consiglio Comunale per l'approvazione del Regolamento di che trattasi;

**CONSIDERATO** che la proposta è stata sottoposta, per competenza, all'esame delle competenti Commissioni consiliari municipali le quali, come da verbali agli atti, hanno espresso parere:

a) **favorevole** riguardo la proposta di modifica del vigente "**REGOLAMENTO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO**", relativamente ai seguenti punti:

- **sostituzione, in tutto il testo del regolamento, del termine "Municipio" rispetto alle non più esistenti "Circoscrizioni";**

- **proposta di modifica dell'art. 2, comma 1, lett. a)** come evidenziato in Tabella 1:

**Tabella 1**

<b><i>Versione attuale art. 2, comma 1, lett. a)</i></b>	<b>Proposta di modifica</b>
<i>«Per occupare, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, gli spazi e le aree di cui all'art.1 comma 1, l'interessato deve inoltrare domanda, in bollo, all'ufficio competente secondo il modello allegato A (concessione temporanea) ed allegato A1 (concessione permanente) al presente regolamento. In particolare sono di esclusiva competenza <b>della</b> <b>Circoscrizione</b>, competente per territorio: a) le</i>	<i>Per occupare, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, gli spazi e le aree di cui all'art.1 comma 1, l'interessato deve inoltrare domanda, in bollo, all'ufficio competente secondo il modello allegato A (concessione temporanea) ed allegato A1 (concessione permanente) al presente regolamento. In particolare sono di esclusiva competenza <b>del</b> <b>Municipio</b>, competente per territorio: a) le concessioni di suolo pubblico temporanee e</i>

<i>concessioni di suolo pubblico temporanee e permanenti concernenti tutte le tipologie di occupazione (roulotte, banchetti per la raccolta di firme, impalcature, macchine elevatrici per traslochi, totem, recinzioni di cantiere, ecc) »;</i>	<i>permanentemente concernenti tutte le tipologie di occupazione (roulotte, banchetti per la raccolta di firme, impalcature, totem, recinzioni di cantiere, ecc);</i>
--	---

**- proposta di modifica dell'art. 2, comma 3, lett. h), richiedendo, altresì, l'elevazione del termine per l'espressione del parere favorevole alla concessione dell'occupazione di suolo pubblico a 20 giorni**, al fine di consentire lo svolgimento delle attività amministrative nel modo più efficiente possibile.

La finalità è quella di introdurre, con riferimento al rilascio delle concessioni annuali di suolo pubblico per l'effettuazione di traslochi, la possibilità di munirsi di generica concessione di suolo pubblico di durata annuale anche con riferimento all'attività di posizionamento di piattaforme, macchine elevatrice e/o autoscale, purché in possesso delle autorizzazioni per l'esercizio di tali attività. Resta fermo che, in assenza di concessione di suolo pubblico annuale, la competenza a rilasciare il provvedimento di concessione è dei Municipi competenti per territorio.

Tale modifica risponderebbe ad esigenze di semplificazione e concentrazione dei procedimenti, contribuirebbe a migliorare la qualità delle relazioni tra amministrazioni e utenti, a ridurre i tempi e gli oneri regolatori, ad accrescere la competitività.

La nuova procedura risulterebbe inoltre più snella di quella attuale con conseguente risparmio di costi e tempi e, complessivamente, produrrebbe una maggiore efficienza. Resta fermo il rispetto di tutte le normative vigenti in materia e il compimento di tutti gli adempimenti previsti in materia.

## Tabella 2

<b><i>Versione attuale art. 2, comma 3, lett. h</i></b>	<b><i>Proposta di modifica</i></b>
<p><i>«Nelle ipotesi di occupazione di suolo pubblico per traslochi, l'istante può munirsi di generica concessione di suolo pubblico, di durata annuale, da rilasciarsi a cura della Ripartizione attività economiche che provvede altresì al rilascio della licenza per l'esercizio dell'attività. Resta fermo che in assenza di concessione di suolo pubblico annuale la competenza a rilasciare il provvedimento concessorio è delle Circoscrizioni competenti per territorio.</i></p> <p><i>In tal caso, le comunicazioni delle ditte relative all'effettiva occupazione del suolo pubblico in concomitanza con l'attività di trasloco da compiersi, dovranno essere trasmesse almeno 10 giorni prima</i></p>	<p><i>Nelle ipotesi di occupazione di suolo pubblico per traslochi o per il posizionamento di piattaforme, macchine elevatrice e/o autoscale, purché in possesso delle autorizzazioni per l'esercizio di tali attività, l'istante può munirsi di generica concessione di suolo pubblico, di durata annuale, da rilasciarsi a cura della Ripartizione Sviluppo Economico. Resta fermo che in assenza di concessione di suolo pubblico annuale, la competenza a rilasciare il provvedimento concessorio è dei Municipi competenti per territorio.</i></p> <p><i>In tal caso, le comunicazioni delle ditte relative all'effettiva occupazione del suolo pubblico in concomitanza con l'attività di trasloco o di posizionamento di piattaforme, macchine elevatrici e/o autoscale da compiersi, dovranno essere trasmesse almeno 10 giorni prima della data dell'effettiva occupazione ai Municipi competenti per</i></p>

<p>della data dell'effettiva occupazione alle Circoscrizioni competenti per territorio che provvederanno a loro volta a trasmetterle rispettivamente:</p> <p>a) alla Polizia Municipale per la predisposizione dell'ordinanza dirigenziale che consente la sosta temporanea su area di parcheggio;</p> <p>b) al concessionario per la riscossione ed alla Ripartizione tributi per la definizione e l'esazione della tassa dovuta;</p> <p>c) alla Ragioneria per l'accertamento in entrata della tassa dovuta»</p>	<p>territorio che provvederanno a loro volta a trasmetterle rispettivamente:</p> <p>a. alla Polizia Municipale per la predisposizione dell'eventuale ordinanza dirigenziale che consenta la sosta temporanea su area di parcheggio;</p> <p>b. al concessionario per la riscossione ed alla Ripartizione tributi per la definizione e l'esazione della tassa dovuta</p> <p>c. alla Ragioneria per l'accertamento in entrata della tassa dovuta ».</p>
--	--

- **proposta di eliminazione dell'art. 2, comma 4**, «Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza e il codice fiscale del richiedente, il motivo e l'oggetto dell'occupazione, l'ubicazione del suolo o spazio che si chiede di occupare, le misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso del suolo pubblico nonché le planimetrie rappresentative dello stato dei luoghi di occupazione in scala compresa tra 1 / 100 e 1/200 con la specifica indicazione dell'occupazione dei luoghi: marciapiede, carreggiata, ostacoli presenti sul marciapiede e gli ulteriori allegati indicati nel fac-simile di istanza allegato A ed allegato A1. », a seguito dell'adozione del Regolamento sul decentramento, che ha fissato le competenze dei Municipi in materia di occupazioni di suolo pubblico;

- **proposta di inserimento, nel testo del Regolamento, del comma 7 all'art. 18**, "Decadenza della concessione di suolo pubblico", come di seguito specificato nella tabella 3:

**Tabella 3**

<b>Versione attuale art. 18</b>	<b>Proposta di modifica (aggiunta comma 7)</b>
<p>1. « Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concesso: - qualora non rispetti le condizioni e/o le prescrizioni imposte con l'atto di concessione;</p> <p>- ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge e dai Regolamenti comunali,</p> <p>- ovvero decada -per raggiunto termine finale- il titolo concessorio.</p> <p>2. Possono, altresì, dar luogo a decadenza della autorizzazione e/o concessione: a) il mancato pagamento della tassa di occupazione spazi e aree pubbliche e della TARSU; b) la violazione delle norme relative al divieto di sub concessione; c) l'uso improprio della concessione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti e, comunque, con quanto prescritto nella concessione; d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto ai sensi</p>	<p>1. « Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concesso:</p> <p>- qualora non rispetti le condizioni e/o le prescrizioni imposte con l'atto di concessione,</p> <p>- ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge e dai Regolamenti comunali,</p> <p>- ovvero decada -per raggiunto termine finale- il titolo concessorio.</p> <p>2. Possono, altresì, dar luogo a decadenza della autorizzazione e/o concessione: a) il mancato pagamento della tassa di occupazione spazi e aree pubbliche e della TARSU; b) la violazione delle norme relative al divieto di sub concessione; c) l'uso improprio della concessione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti e, comunque, con quanto prescritto nella concessione; d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto ai sensi</p>

<p>dell'art. 3 comma 9. e) Il mancato utilizzo della concessione per un periodo superiore a giorni 30 o al termine diverso specificatamente previsto nell'atto di concessione;</p> <p>3. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.</p> <p>4. La pronuncia di decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento in cui giunge a conoscenza del concessionario con la notifica.</p> <p>5. In caso di decadenza per raggiunto termine finale del titolo concessorio, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere ogni cosa in pristino con immediatezza e, comunque, entro il termine perentorio di giorni cinque dalla decadenza del provvedimento concessorio.</p> <p>6. In mancanza, vi provvede l'Amministrazione secondo le indicazioni di cui all'art. 10 del presente regolamento.»</p>	<p>dell'art. 3 comma 9. e) Il mancato utilizzo della concessione per un periodo superiore a giorni 30 o al termine diverso specificatamente previsto nell'atto di concessione;</p> <p>3. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.</p> <p>4. La pronuncia di decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento in cui giunge a conoscenza del concessionario con la notifica.</p> <p>5. In caso di decadenza per raggiunto termine finale del titolo concessorio, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere ogni cosa in pristino con immediatezza e, comunque, entro il termine perentorio di giorni cinque dalla decadenza del provvedimento concessorio.</p> <p>6. In mancanza, vi provvede l'Amministrazione secondo le indicazioni di cui all'art. 10 del presente regolamento.</p> <p><b>7. Per le concessioni di posteggio isolato per il commercio ambulante, si applicano le disposizioni in materia di commercio ambulante della Legge regionale e del regolamento comunale per il commercio su area pubblica.»</b></p>
--	--

- **proposta di modifica dell'art. 48, comma 1**, come riportato nella tabella 4:

**Tabella 4**

<b>Versione attuale art. 48, comma 1</b>	<b>Proposta di modifica</b>
<p>1. « Le concessioni di suolo pubblico, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in sede fissa, sono rilasciate dalla circoscrizione competente per territorio previo esame da parte dei componente della commissione arredo urbano per quanto attiene al posizionamento del negozio mobile o della bancarella. Tale valutazione attiene esclusivamente ai seguenti profili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- inserimento dell'occupazione in un contesto architettonico appropriato tale da non alterare il decoro urbano;</li> <li>- compatibilità dell'occupazione con le disposizioni del codice della strada;</li> <li>- rispetto della distanza di almeno 30 metri da immobili e aree tutelate ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii;</li> <li>- divieto di posizionamento dei negozi mobili o simili nella zona litoranea compresa da Lungomare Trieste a lungomare De Tullio per entrambi i sensi di marcia ».</li> </ul>	<p>1. «Le concessioni di suolo pubblico, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in sede fissa, sono rilasciate dal Municipio competente per territorio, previo espletamento del procedimento di rilascio di concessione di posteggio isolato definito dal regolamento per il commercio su area pubblica e per i siti indicati nel relativo piano per il commercio ambulante; all'esito della suddetta procedura di selezione, ove necessario in considerazione delle modalità di occupazione, Il Municipio territorialmente competente, acquisisce la valutazione da parte della componente della commissione arredo urbano per quanto attiene al posizionamento del negozio mobile o della bancarella. Tale valutazione attiene esclusivamente ai seguenti profili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- inserimento dell'occupazione in un contesto architettonico appropriato tale da non alterare il decoro urbano.</li> <li>- Compatibilità dell'occupazione con le disposizioni del codice della strada;</li> <li>- rispetto della distanza di almeno 30 mt da immobili e aree tutelate ai sensi del D. Lgs .42/2004 e ss.mm.ii.</li> <li>- divieto di posizionamento dei negozi mobili o simili nella zona litoranea compresa da Lungomare Trieste a lungomare De Tullio per entrambi i sensi di marcia.»</li> </ul>

Le modifiche delle norme sopra indicate sono finalizzate a garantire la corretta applicazione della L. R. Puglia del 16 aprile 2005 e del regolamento attuativo del 28.02.2017, n. 4, che hanno innovato la materia del commercio, ivi compreso il commercio ambulante, parificando, in maniera espressa ed inequivocabile, i posteggi isolati diffusamente presenti nella città ai posteggi presenti nei mercati cittadini.

b) **contrario** relativamente ai seguenti punti:

- **proposta di modifica dell'art. 2, comma 3, lett. a)**, come da Tabella 5 di seguito riportata, in quanto si ritiene del tutto ingiustificato e contrario ai principi sul decentramento amministrativo il tentativo di sottrarre alla competenza dei Municipi il rilascio delle concessioni di suolo pubblico per l'installazione di strutture per il pubblico spettacolo (es. palchi), anche per i casi in cui non sia previsto il parere della Commissione di vigilanza comunale/provinciale.

Si consideri, altresì, che nella stessa proposta di deliberazione pervenuta al Municipio tale richiesta di modifica non risulta essere in alcun modo sorretta da alcuna giustificazione.

**Tabella 5**

<b>Versione attuale art. 2, comma 3, lett. a)</b>	<b>Proposta di modifica</b>
<p>« Sono di competenza delle Ripartizioni centrali le concessioni di suolo pubblico: a) per l'installazione di strutture per il pubblico spettacolo (es. palchi) nei casi in cui sia previsto il parere della Commissione di vigilanza comunale/provinciale per il pubblico spettacolo (Ripartizione Sviluppo economico). Nelle restanti ipotesi in cui è richiesta un'autorizzazione di pubblico spettacolo o trattenimento pubblico ai sensi dell'art. 68 TULPS, la concessione è rilasciata dalla circoscrizione competente per territorio a condizione del previo rilascio dell'autorizzazione ex art. 68 TULPS e i due provvedimenti sono interdipendenti .»</p>	<p>«Sono di competenza delle Ripartizioni centrali le concessioni di suolo pubblico: a) per l'installazione di strutture per il pubblico spettacolo (es. palchi) anche per i casi in cui non sia previsto il parere della Commissione di vigilanza comunale/provinciale per il pubblico spettacolo (Ripartizione Sviluppo Economico)».</p>

- **proposta di modifica** del Regolamento, come di seguito precisato, in considerazione delle numerose e reiterate istanze provenienti dal territorio:

- all'art. 33, con riferimento all'elenco degli elementi di arredo urbano, aggiungere a tutte le indicazioni di "tende parasole" l'ulteriore previsione "**e pergotende**", come da Tabella n. 6, di seguito riportata;

**Tabella n. 6**

<b>Versione attuale dell'art. 33</b>	<b>Proposta di modifica</b>
<p>«Ferre restando le prescrizioni previste dal Codice della Strada - art. 20 del D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 s.m.i.- relative all'occupazione della sede stradale e dei marciapiedi si riportano le seguenti definizioni – omiss.</p> <p><b>Per ELEMENTI DI ARREDO URBANO si intende</b> l'insieme degli elementi mobili, smontabili e facilmente rimovibili che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio per il ristoro all'aperto destinati ad un uso limitato nel tempo e volti a soddisfare le esigenze delle attività commerciali di pubblico esercizio. Gli elementi di arredo urbano, come meglio specificati nell'allegato A) che costituisce parte integrante del presente regolamento, comprendono le seguenti tipologie: o Sedie e tavolini, o Ombrelloni o Stufe per esterni o Paraventi o Apparecchi illuminanti o Cestini portarifiuti o Tende parasole o Fioriere o Paletti o Dissuasori o Pedane o Chioschi/Edicole »</p>	<p>«Ferre restando le prescrizioni previste dal Codice della Strada - art. 20 del D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 s.m.i.- relative all'occupazione della sede stradale e dei marciapiedi si riportano le seguenti definizioni - omiss</p> <p><b>Per ELEMENTI DI ARREDO URBANO si intende</b> l'insieme degli elementi mobili, smontabili e facilmente rimovibili che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio per il ristoro all'aperto destinati ad un uso limitato nel tempo e volti a soddisfare le esigenze delle attività commerciali di pubblico esercizio. Gli elementi di arredo urbano, come meglio specificati nell'allegato A) che costituisce parte integrante del presente regolamento, comprendono le seguenti tipologie: o Sedie e tavolini, o Ombrelloni o Stufe per esterni o Paraventi o Apparecchi illuminanti o Cestini portarifiuti o Tende parasole e <b>pergotende</b> o Fioriere o Paletti o Dissuasori o Pedane o Chioschi/Edicole »</p>

- all'allegato E, nella parte relativa alle tende parasole, eliminare il seguente periodo: *"l'unica tipologia di tende ammessa è ad un solo telo frontale, e con meccanica dell'impianto richiudibile, escludendo la possibilità dei montanti verticali"* e sostituirlo con il seguente **"le tende parasole possono essere dotate di strutture autoportanti con montanti verticali fissati al suolo ma agevolmente rimovibili, completamente aperte su almeno tre lati (c.d. pergotende)";**

- operare tutte le conseguenziali integrazioni con riferimento agli elementi di arredo urbano previsti nel Regolamento.

Al riguardo, si consideri come la prescrizione *"l'unica tipologia di tende ammessa è ad un solo telo frontale, e con meccanica dell'impianto richiudibile, escludendo la possibilità dei montanti verticali"*, sia ingiustificatamente restrittiva, alla luce delle moderne tecniche di costruzione delle tende parasole e, in particolare, delle più recenti "pergotende" che, pur presentando montanti verticali, consentono di conseguire un risultato esteticamente più gradevole ed ordinato rispetto alle semplici tende ad un solo telo frontale o agli ombrelloni attualmente utilizzati con i paravento.

Tali moderne strutture, più precisamente, dotate di strutture autoportanti con montanti verticali fissati al suolo ma agevolmente rimovibili, consentono la copertura mediante l'utilizzo di tende, assicurando, al contempo, una maggiore resistenza al vento ed alla pioggia pur rimanendo completamente aperte su almeno tre lati.

Allo stato, pertanto, entro le più ristrette limitazioni connesse alle zone soggette a particolari vincoli (es. storici o paesaggistici), si ritiene opportuno modificare la previsione di cui all'allegato E del Regolamento.

**Per tutto quanto sopra, si rimette al Consiglio la proposta di che trattasi per le determinazioni da adottarsi in merito.**

Aperta la discussione, come da allegata resocontazione registrata a parte, intervengono i Consiglieri Losito e Bondanese.

Chiusa la discussione il Presidente pone in votazione la proposta.

## **IL CONSIGLIO MUNICIPALE**

*RIUNITOSI IN VIDEOCONFERENZA AI SENSI DELL'ART. 73 DEL D.L. N. 18 DEL 17.3.2020  
E IN APPLICAZIONE DEL DISCIPLINARE ADOTTATO IN DATA 16.4.2020 A FIRMA DEL  
PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 2 AVV. GIOVANNI LUCIO SMALDONE*

UDITA e fatta propria la relazione del Presidente;  
VISTA la nota prot. n. 94546/2021 del 13.04.2021 trasmessa dalla Ripartizione Sviluppo Economico;  
VISTO lo Statuto comunale;  
VISTA la proposta di delibera n. 2021/263/00007 redatta dalla suddetta ripartizione, che si allega;  
VISTO il verbale relativo alla seduta del 03.05.2021, agli atti, con cui la III Commissione consiliare ordinaria ha espresso il proprio parere in merito alla proposta di modifica del Regolamento in oggetto;  
VISTO il verbale relativo alla seduta del 05.05.2021, agli atti, con cui la I Commissione ordinaria ha espresso il proprio parere in merito alla proposta di modifica del Regolamento in oggetto;  
VISTO il vigente Regolamento sul Decentramento Amministrativo istitutivo dei Municipi;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/00, sulla proposta di deliberazione di che trattasi, è stato omesso il parere di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Municipio, trattandosi di atti istruttori non provvedimenti;

RITENUTO di omettere il parere di regolarità contabile, in quanto l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

**Con n. 16 Voti Favorevoli**

**E n. 1 Astenuto (Bondanese)**

**Espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente**

## **DELIBERA**

**1. - DI ESPRIMERE**

### **PARERE FAVOREVOLE**

riguardo la proposta di modifica del vigente "*REGOLAMENTO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO*", relativamente ai seguenti punti:

- sostituzione, in tutto il testo del regolamento, del termine "Municipio" rispetto alle non più esistenti "Circoscrizioni";

- proposta di modifica dell'art. 2, comma 1, lett. a), come da tabella n. 1;

- proposta di modifica dell'art. 2, comma 3, lett. h), richiedendo, altresì, l'elevazione del termine per l'espressione del parere favorevole alla concessione dell'occupazione di suolo pubblico a 20 giorni;

- proposta di eliminazione dell'art. 2, comma 4;

- al proposto inserimento dell'art. 18, comma 7;

- alla proposta modifica dell'art. 48, comma 1;

## 2. - DI ESPRIMERE

### **PARERE CONTRARIO**

alla proposta di modifica dell'art. 2, comma 3, lett. a), in quanto si ritiene del tutto ingiustificato e contrario ai principi sul decentramento amministrativo il tentativo di sottrarre alla competenza dei Municipi il rilascio delle concessioni di suolo pubblico per l'installazione di strutture per il pubblico spettacolo (es. palchi), anche per i casi in cui non sia previsto il parere della Commissione di vigilanza comunale/provinciale.

Si consideri, altresì, che nella stessa proposta di deliberazione pervenuta al Municipio tale richiesta di modifica non risulta essere in alcun modo sorretta da alcuna giustificazione;

3. - DI FORMULARE **PROPOSTA DI MODIFICA** del Regolamento, come di seguito precisato, in considerazione delle numerose e reiterate istanze provenienti dal territorio:

- all'**art. 33**, con riferimento all'elenco degli elementi di arredo urbano, aggiungere tra gli elementi di arredo urbano a tutte le indicazioni di "tende parasole" l'ulteriore previsione "**e pergotende**", come da Tabella n. 6;

**Tabella n. 6**

<b>Versione attuale dell'art. 33</b>	<b>Proposta di modifica</b>
<i>«Ferre restando le prescrizioni previste dal Codice della Strada - art. 20 del D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 s.m.i.- relative all'occupazione della sede stradale e dei marciapiedi si riportano le seguenti definizioni – omiss.</i>	<i>«Ferre restando le prescrizioni previste dal Codice della Strada - art. 20 del D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 s.m.i.- relative all'occupazione della sede stradale e dei marciapiedi si riportano le seguenti definizioni – omiss.</i>

**Per ELEMENTI DI ARREDO URBANO si intende** l'insieme degli elementi mobili, smontabili e facilmente rimovibili che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio per il ristoro all'aperto destinati ad un uso limitato nel tempo e volti a soddisfare le esigenze delle attività commerciali di pubblico esercizio. Gli elementi di arredo urbano, come meglio specificati nell'allegato A) che costituisce parte integrante del presente regolamento, comprendono le seguenti tipologie: o Sedie e tavolini, o Ombrelloni o Stufe per esterni o Paraventi o Apparecchi illuminanti o Cestini portarifiuti o **Tende parasole** o Fioriere o Paletti o Dissuasori o Pedane o Chioschi/Edicole »

**Per ELEMENTI DI ARREDO URBANO si intende** l'insieme degli elementi mobili, smontabili e facilmente rimovibili che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio per il ristoro all'aperto destinati ad un uso limitato nel tempo e volti a soddisfare le esigenze delle attività commerciali di pubblico esercizio. Gli elementi di arredo urbano, come meglio specificati nell'allegato A) che costituisce parte integrante del presente regolamento, comprendono le seguenti tipologie: o Sedie e tavolini, o Ombrelloni o Stufe per esterni o Paraventi o Apparecchi illuminanti o Cestini portarifiuti o Tende parasole e **pergotende** o Fioriere o Paletti o Dissuasori o Pedane o Chioschi/Edicole »

- all'**allegato E**, nella parte relativa alle tende parasole, eliminare il seguente periodo "l'unica tipologia di tende ammessa è ad un solo telo frontale, e con meccanica dell'impianto richiudibile, escludendo la possibilità dei montanti verticali" e sostituirlo con il seguente "**le tende parasole possono essere dotate di strutture autoportanti con montanti verticali fissati al suolo ma agevolmente rimovibili, completamente aperte su almeno tre lati (c.d. pergotende)**";

- operare tutte le conseguenziali integrazioni con riferimento agli elementi di arredo urbano previsti nel Regolamento;

**4. - TRASMETTERE comunicazione relativa all'adozione del presente provvedimento alla Ripartizione Sviluppo Economico per i conseguenziali adempimenti e/o atti di competenza.**

OGGETTO: PROPOSTA DI MODIFICA DEL VIGENTE REGOLAMENTO RELATIVO ALLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO (APPROVATO CON DCC N. 51/2011). RICHIESTA PARERE, EX. ART 55 DEL REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTIVO DEI MUNICIPI.

#### SCHEDA VOTANTI

SMALDONE	X
----------	---

ABBATESCIANNI	X
AMBRUOSI	X
BATTISTA	X
BONDANESE	X
COLAPIETRO	X
DAMIANI	X
DI PANTALEO	X
FIorentINI	X
LISCO	X
LOSITO	X
MONCADA	X
PATRUNO	X
<b>PUTIGNANO</b>	=
<b>RELLA</b>	=
RUGGIERO	X
<b>SALEMMI</b>	=

SANTERAMO	X
<b>SCANNICCHIO</b>	=
SCHIRONE	X
TRAVERSA	X

AL MOMENTO DELLA VOTAZIONE SONO PRESENTI IL PRESIDENTE E N. 16 CONSIGLIERI

OGGETTO: PROPOSTA DI MODIFICA DEL VIGENTE REGOLAMENTO RELATIVO ALLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO (APPROVATO CON DCC N. 51/2011). RICHIESTA PARERE, EX. ART 55 DEL REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTIVO DEI MUNICIPI.

ESITO VOTAZIONE

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE**

**Con n. 16 Voti Favorevoli**

**E n. 1 Astenuto (Bondanese)**

**Espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente**

**come da scheda votanti di cui sopra,**

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

PARERI ESPRESSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.49 COMMA 1° DEL D.LGS.267/2000, SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1) **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:**

PARERE :

Bari,

IL DIRETTORE DEL MUNICIPIO

()

2) **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:**

PARERE :

Bari,

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA

()

Passiamo al secondo Punto all'Ordine del Giorno si tratta di un parere ex art. 55 del Regolamento sul decentramento amministrativo esecutivo dei Municipi relativo a una proposta, più proposte di modifica del Regolamento relativo alle occupazioni di suolo pubblico.

Con nota del 14 aprile 2021, infatti, la Ripartizione dello Sviluppo Economico del Comune di Bari ha emesso il nostro parere in ordine alla proposta di modificazione del Regolamento sull'occupazione di suolo pubblico.

Tale proposta è stata sottoposta per competenza all'esame (audio del Presidente disturbato).

Quindi, la proposta che viene dalle Commissioni è quella di esprimere un parere favorevole sulla proposta di modifica di sostituzione di tutto il testo del Regolamento del termine Municipio con il precedente termine relativo alle non più esistenti circoscrizioni; nonché la proposta di modifica dell'art. 2, comma 1, lettera a) e la proposta di modifica dell'art. 2, comma 3, lettera h) richiedendo in particolare l'elevazione del termine per l'espressione del parere favorevole alla concessione di occupazione di suolo pubblico fino al termine di 20 giorni, invece dei 10 previsti, al fine di consentire lo svolgimento delle attività amministrative nel modo più efficiente possibile. La finalità è quella di introdurre con il riferimento al rilascio delle concessioni annuali di suolo pubblico per l'effettuazione di tali luoghi una possibilità di munirsi di una generica concessione di suolo pubblico in durata annuale anche con riferimento alle attività di posizionamento di piattaforme, macchine elevatrici e/o altro, scale, purché in possesso delle autorizzazioni per l'esercizio di tali attività.

Resta fermo che in assenza di concessione di suolo pubblico annuale la competenza di rilasciare il provvedimento di concessione rimanga in capo ai Municipi.

Tale modifica risponde ad esigenze di semplificazione e concentrazione dei procedimenti, contribuisce a migliorare la qualità delle relazioni tra Amministrazione e utenti, a ridurre i tempi e gli oneri regolatori nonché ad accrescere la competitività. La nuova procedura risulta, inoltre, più snella rispetto a quella attuale con conseguente risparmio di costi e tempo e complessivamente produrrà una maggiore efficienza. Resta fermo il rispetto di tutte le normative vigenti in materia e il compimento di tutti gli adempimenti previsti.

Parere favorevole ancora alla proposta di eliminazione dell'art. 2, comma 4, e di inserimento nel testo del Regolamento del comma 7 all'art. 18, relativo alla decadenza della concessione di suolo pubblico; nonché alla proposta di modifica dell'art. 48, comma 1. Tali modifiche sono finalizzate a garantire la corretta applicazione della legge regionale della Puglia, 16 aprile 2005 e del regolamento attuativo n. 4 del 2017, che hanno innovato la

materia del commercio, ivi compreso il commercio ambulante. (audio del Presidente disturbato) nei pressi della Città ai posteggi presenti invece nei mercati cittadini.

Proposta, invece, di parere contrario relativamente alla modifica dell'art. 2, comma 3, lettera a), in quanto si ritiene del tutto ingiustificato e contrario al principio sul decentramento amministrativo il tentativo della proposta di sottrarre la competenza dei Municipi il rilascio delle concessioni di suolo pubblico per l'installazione di strutture per il pubblico spettacolo, come ad esempio i palchi, anche per i casi in cui non sia previsto il parere della Commissione di Vigilanza Comunale e Provinciale. Nella stessa proposta di deliberazione pervenuta al Municipio, del resto, tale proposta di modifica non risulta sorretta da alcuna giustificazione.

Infine, si propone rispetto alla proposta di modifica diciamo che è pervenuta dalla Ripartizione, questo Municipio intende proporre una modifica ulteriore del Regolamento andando ad inserire all'art. 33 e in particolar modo nell'allegato E, tra gli elementi di arredo urbano insieme alle tende parasole già previste anche l'ulteriore previsione delle pergotende operando ovviamente tutte le consequenziali integrazioni con riferimento agli elementi di arredo urbano previsti dal Regolamento.

Si consideri, a riguardo, come la prescrizione esistente che sancisce che l'unica tipologia di tenda ammessa è a un solo telo frontale con meccanica dell'impianto richiudibile escludendo la possibilità di portanti verticali appare oggi ingiustificatamente restrittiva alla luce delle moderne tecniche di costruzione tende parasole e in particolare delle più recenti pergotende che pur presentando portanti verticali consentono di conseguire ad un risultato esteticamente più gradevole e ordinato rispetto alle semplici tende a un solo telo frontale o agli ombrelloni attualmente utilizzati come paravento. Tali moderne strutture, più precisamente dotate di strutture autoportanti con montanti verticali fissati al suolo, ma comunque agevolmente rimovibili, consentirebbero la copertura mediante l'utilizzo di tende assicurando al contempo una maggiore resistenza al vento e alla pioggia pur rimanendo completamente aperti su almeno tre lati. Allo stato, pertanto, entro le più restrittive limitazioni connesse a soggetti a particolari vincoli, come quelle soggette ai vincoli storici e paesaggistici si riterrebbe opportuno modificare la previsione del Regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sul Punto e chiedo subito se ci sono degli interventi. Consigliere Losito, Presidente della Commissione Lavori Pubblici, prego.

Consigliere Losito

Grazie, Presidente. Un saluto ai colleghi e al Direttore, non vedo con chi verbalizza stamattina, va beh, okay.

Naturalmente questa richiesta di parere con la quale poi naturalmente sono state investite tutte e tre le Commissioni per cui diciamo giocoforza tutti quanti abbiamo preso coscienza e conoscenza di questa modifica di Regolamento che è del 2011, praticamente di oltre 10 anni fa, al di là del passaggio da circoscrizione a Municipi, vedeva e ci ha visti in effetti molto titubanti anche su un discorso del sistema di votazione. Diciamo che è venuto poi incontro il Presidente Smaldone, quale con una nota credo che abbia chiarito i termini e le modalità con cui anche affrontare in maniera decisa il Regolamento per non dare sempre il solito asettico voto favorevole o contrario quando c'è una richiesta di parere, diciamo che c'è molta sostanza in questo nostro lavoro fatto dal Municipio 2, che viene sempre giornalmente poi preso anche in considerazione. Diciamo il parere contrario su quell'ormai art. 2, comma 3, che fa effettivamente rispetto al Regolamento in vigore ancora oggi toglie, cioè qua non c'è stata una modifica, come dire, migliorativa della situazione, c'è stato un passaggio come dire all'indietro in modo tale che toglievano ai Municipi senza effettivamente motivare in maniera sostanziale un qualcosa che nel tempo naturalmente da questa, come dire, decentramento un po' più accentuato. Per cui li abbiamo visto una difficoltà molto probabilmente dovuta a situazioni che noi non comprendiamo e continuiamo a non comprendere, per cui questo spacchettamento del voto però ha un senso, nel senso che i Municipi prendono le carte, se le leggono, fino all'ultima virgola, ne parlano, ne discutono e poi effettivamente diamo il nostro parere. In questo caso abbiamo chiuso anche il nostro verbale della Commissione dando per cui, diciamo la Commissione ha rilasciato il parere in maniera conforme a quella che era la proposta del Presidente, poi di fatto è stato anche riportato questo al di là del lavoro fatto e ringrazio ancora tutti quelli della Commissione Lavori Pubblici. Per cui, Presidente noi siamo diciamo compatti sul voto, così come parere favorevole, così come è stato bene hanno fatto anche gli uffici a predisporre quest'atto di delibera che è anche molto più chiara rispetto al perché e anche alla difficoltà stessa di far comprendere a chi andrà a leggere la nostra delibera di comprendere il perché e anche le motivazioni di questo spacchettamento, cioè voto favorevole, contrario per quanto riguarda un articolo e addirittura una proposta migliorativa, perché in effetti in 10 anni la, come dire, anche aspetti tecnici cambiano, si possono migliorare sicuramente e noi siamo anche entrati nell'aspetto tecnico. Grazie.

Presidente

Grazie, Consigliere Losito. Ci sono altri interventi? Nessuno... sì, Consigliere Bondanese. Prego.

Consigliere Bondanese

Sì, Giuseppe Bondanese, MoVimento 5 Stelle.

Buongiorno Presidente, buongiorno Consigliere tutti, anche l'Ufficio di Direzione, tecnici per la diretta streaming e anche i cittadini che ci seguono dal web.

Dunque, la mia era una richiesta su come faremo la votazione perché normalmente questi pareri insomma vengono presi in blocco, nel senso proposta favorevole o contraria invece qui, come ha appena detto il Presidente Losito, c'è un parere favorevole, un parere contrario e una proposta di modifica, quindi la mia domanda è: faremo tre votazioni? Perché io mi trovo anche difficoltà, io su certe cose sono d'accordo su altre un po' meno e quindi vorrei capire se nella complessità dobbiamo votare e quindi prevarrà il voto, insomma, che ritengo che abbia un peso maggiore oppure votiamo separatamente così ognuno può esprimere realmente quello che crede nella materia propria. Perché ripeto essendo spaccettata la delibera secondo mio avviso si dovrebbe fare una triplice votazione, però faccio questa domanda per capire come dobbiamo procedere. Grazie.

Presidente

Prego, Consigliere Bondanese. La proposta di deliberazione è unica e consegue ad un esame attento anche da parte di tutte le Commissioni, a una riunione di Maggioranza, quindi è frutto di una condivisione panoramica in ordine a quella che era la proposta originaria e a quelle che sono state poi le conclusioni diciamo a cui è pervenuto questo Municipio. Quindi, il nostro voto sarà su questa proposta, fermo restando che poi ciascun Consigliere può nel suo intervento esplicitare le proprie considerazioni all'interno, diciamo, delle questioni più specifiche. Quindi, se vuole precisare magari le parti in cui lei è più concorde o meno, insomma, ne ha facoltà.

Consigliere Bondanese

Sì, la parte diciamo... noi abbiamo discusso anche in Commissione quindi i miei colleghi lo sanno bene, la parte che mi lascia un po' perplesso è quella della proposta di modifica l'aggiunta diciamo di queste pergolende che sebbene possano essere facilmente rimovibili, ce ne sono in giro per Bari in alcuni locali io le vedo, comunque di fatto sono delle strutture semifisse, nel senso che quando l'esercizio commerciale chiude la sua attività la struttura rimane là in piedi e quindi è sempre d'ostacolo al passaggio diciamo di mamme con passeggini oppure di locali attigui, quindi il fatto di mettere queste strutture semifisse mi lascia perplesso. Secondo me le strutture quelle removibili, cioè nel senso che quando chiude l'attività la sera il bar chiude di notte vengono sollevate le tende e viene lasciato libero il passaggio è la

soluzione migliore, invece, mettere queste strutture che poi ostacolano il passaggio e anche i negozi attigui mi lascia perplesso, ecco, questa era la mia... ne abbiamo ampiamente discusso anche Commissione, gli altri colleghi sanno le perplessità che non erano solo mie, quindi...

Presidente

Grazie, Consigliere Bondanese.

Consigliere Bondanese

Prego, prego.

Presidente

Se mi consente tengo a precisare che dubito che ne resto della Città lei abbia potuto vedere strutture di pergote già installate perché il nostro Regolamento non lo consente, non lo consente in nessun modo, quindi laddove dovessero esservene si tratterebbe di strutture abusive e quindi come tali non assentite sicuramente dall'Amministrazione Comunale. Invece, di fatto oggi quello che noi verifichiamo, vediamo al di fuori dei nostri locali sono delle strutture costituite da tendoni attaccati con del cellofan al paravento, queste strutture che sono strutture posticce a mio avviso dal punto di vista urbanistico poco gradevoli e poco ordinate, ma non vengono smontate e comunque la sera non vengono smontate rimangono ferme come esattamente rimarrebbe ferma una pergote. La differenza riguarda l'interpretazione sul termine rimovibili. Rimovibili, agevolmente rimovibili non significa che di fatto debbano essere rimosse ogni giorno al termine dell'attività, diciamo dell'attività a cui (incomprensibile), rimovibili significa che laddove dovesse essere necessario o dovesse essere richiesto dall'Amministrazione possono essere agevolmente rimosse, quindi che non siano cementate per terra o cose di questo genere, ma no che poi vengano di fatto rimosse e lo dimostra la circostanza stessa che quelle esistenti non vengono rimosse, ma rimangono lì in pianta stabile. Ecco, perché ad oggi non ha a mio avviso molto senso continuare a mantenere questa forma di divieto estremamente restrittivo laddove, diciamo, la tecnologia - come ricordava il Consigliere Losito - è andata avanti. Il nostro Regolamento del 2011 in realtà è stato solo approvato nel 2011, ma è di diversi anni precedente della sua stesura. Oggi è evidente che a distanza di, credo 15 anni, cioè da quando è stato ideato l'attuale Regolamento ci sono delle strutture molto più ordinate, molto più decorose dal punto di vista urbanistico e altrettanto rimovibili in maniera agevole alla pari di qualsiasi gazebo diciamo realizzato con dei tendoni, il cellofan e i paravento, ecco perché... anzi, se vogliamo la nostra proposta è quella di mantenere le pergote aperte su tre lati, mentre il fatto oggi con i

tendoni attaccati sui paravento abbiamo dei veri e propri gazebo che sono chiusi su tutti i lati, quindi in realtà benché il Regolamento attuale sia falsamente più restrittivo di fatto abbiamo un risultato che secondo me è peggiorativo addirittura se vogliamo.

Ci sono altri interventi? Nessun intervento. Direttore, prego possiamo porre in votazione la proposta di delibera, magari per cercare...

Direttore

Allora, consideriamo che così come è stata impostata, è vero che si possono avere due metodi di votazione, ma vista la complessiva istruttoria che è stata compiuta da tutte e tre le Commissioni e quindi aver condiviso tutte le perplessità, noi possiamo anche votare in un unico pacchetto. Questo è quello che io ho concordato con il Presidente, quindi chiedo se ci sono contrari. Astenuti?

Consigliere Bondanese

Io mi astengo, Direttore.

Direttore

Allora, astenuto Bondanese. Tutti gli altri favorevoli? Sì. Allora è approvata con...

Presidente

Viene approvata a maggioranza con un solo voto...

Direttore

15 voti, anzi 16 con il suo e 1 astenuto.

Presidente

Con un solo voto di astensione del Consigliere Bondanese, con 16 voti a favore.

Direttore, lei ritiene anche di votare l'immediata eseguibilità sui pareri?

Direttore

Altre volte l'abbiamo fatto, ma è inutile perché già adesso quando finiamo il Consiglio io manderò la lettera con il parere.

Presidente

Perfetto.

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE  
Giovanni Lucio Smaldone

IL DIRIGENTE  
Umberto Ravallese

---

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal 19/05/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario verbalizzante  
Umberto Ravallese

Bari, 19/05/2021

---

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 19/05/2021 al 02/06/2021.

L'incaricato

Il Direttore di Municipio  
Umberto Ravallese

Bari, 07/06/2021

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL.

Il Direttore di Municipio  
Umberto Ravallese

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>